

Violazione direttamente percepita dall'agente

Corte di Cassazione Civile sezione VI, sentenza n. 7217 del 13 marzo 2019

Ritenuto

che con la sentenza d'appello di cui in epigrafe il Tribunale di Roma rigettò l'impugnazione avanzata dalla s.r.l. L.V.M. e da M.B. avverso la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione avverso due verbali emessi dalla Polizia municipale di Roma, con i quali erano state rispettivamente contestate la violazione dell'art. 7, cod. della strada, in quanto l'autovettura, di proprietà della società e condotta dalla B., era stata sorpresa a circolare contra legem all'interno della zona Z.T.L. e la violazione dell'art. 143, comma 11, cod. della strada, per avere percorso, a marcia indietro, un tratto di strada in senso opposto a quello consentito; ritenuto che la società ricorre esponendo unitaria censura, al fine di contestare la decisione d'appello, limitatamente all'elevazione della contestazione per violazione dell'art. 143, comma 11, cod. della strada, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700, cod. civ., 201, cod. della strada, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., svolgendo le considerazioni di cui appresso: - v'era <> che permeava il verbale di contestazione, così da fargli perdere il suo valore di prova privilegiata, poiché dal posto ove si trovavano gli agenti accertatori (piazza Augusto Imperatore) non era possibile avere la percezione visiva degli utenti della strada provenienti da Ponte Cavour e di chi, pertanto, in retromarcia tentava di immettersi nella rampa di via dell'Ara Pacis; un tal fatto decisivo, evidenziato con l'appello, non era stato preso in considerazione dal Giudice;

ritenuto che Roma Capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

considerato che la censura sopra esposta è in parte manifestamente infondata e in parte inammissibile, per le ragioni di cui appresso:

a) questa Corte ha avuto modo di precisare, a sezioni unite, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (sentenza n. 17355, 24/7/2009, Rv. 609190);

b) nel caso in esame manca, e radicalmente, l'oggettività della pretesa contraddizione, cioè la presenza di un contrasto irrisolvibile secondo logica, rinvenibile all'interno dell'esposto nella verbalizzazione o tra più verbalizzazioni, avendo, invece, la società ricorrente evidenziato un contrasto, a suo parere non riducibile, tra quanto attestato e quanto congetturato soggettivamente a riguardo dei luoghi;

c) è di tutta evidenza che la tesi proposta, non solo sfugge a qualunque verifica di legittimità, ma, ancor prima al vaglio di merito, evocando una situazione dei luoghi, includente la constatazione del preciso posizionamento degli accertatori in relazione al veicolo in movimento, le capacità visive di costoro, la presenza o meno di ostacoli, che non potrebbe mai essere fonte di una irrisolvibile oggettiva

contraddittorietà, in quanto, a dar fede per comodità espositiva all'asserto del ricorso, l'impossibilità della visione risulta indissolubilmente dipendente dal fatto che gli osservatori (gli agenti), come birilli immobili, non abbiano neppure avanzato di qualche passo, così precludendosi la visione del mezzo in movimento, che non era certo immaginato, stante che la stessa parte ricorrente aveva approntato una, invero, implausibile discolta che confermava la retromarcia controsenso (si veda pag. 3 della sentenza);

d) il ricorso, inoltre, pecca d'inammissibilità laddove invoca un accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede, situazione che, peraltro, sulla base di quanto chiarito, non può assumere il carattere della decisività; ritenuto che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.